



# CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N.72

OGGETTO: Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Montefiere s.r.l..

Data 18.5.2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 18 del mese di maggio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

## PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri ;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto dell'11 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

## VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

**VISTA** l'istanza presentata dal sig. Michele Monte, amministratore della "Montefiere s.r.l.", in data 4.11.2014 ed assunta in pari data al numero di protocollo 724 con la quale il predetto creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione dei debiti del comune di Terracina della somma di € 28.369,19, di cui € 20.000,00 per sorte capitale ed € 8.369,19 per interessi moratori;

**CONSIDERATO** che il vantato credito di € 8.369,19 per interessi moratori costituisce debito fuori bilancio che, non rientrando in una delle fattispecie di cui all'articolo 194 del T.U.E.L., non può essere ammesso alla massa passiva stante il disposto dell'articolo 254, comma 3, dello stesso provvedimento normativo;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la sorte capitale di euro 20.000,00 deriva da un contributo del Comune di Terracina e non da un rapporto di natura commerciale e che pertanto non possono essere applicati i richiesti interessi moratori ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002;

**VISTA** la nota n. 505 del 24.2.2015 con cui è stato comunicato al creditore l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione della somma vantata a titolo di interessi moratori;


**RITENUTO** che occorre procedere all'esclusione della massa passiva il credito € 8.369,19 vantato dalla Montefiere s.r.l. a titolo di interessi moratori;

## DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione del comune di Terracina il credito di € 8.369,19 vantato da Montefiere s.r.l. a titolo di interessi moratori per le motivazioni indicate in premessa;
- 2) di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento della massa passiva della liquidazione del residuo credito di € 20.000,00;
- 3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Dipartimento LL.PP., Viabilità, Agricoltura, Patrimonio e Demanio Marittimo, al Settore Affari Legali, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento si può ricorrere all'autorità giurisdizionale entro i prescritti termini di legge.



Letto, confermato e sottoscritto.


LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

IL PRESIDENTE  
Dr. Roberto FERRACCI



---

I COMPONENTI  
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



## REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 25 MAG 2015 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 25 MAG 2015

### IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

CAPO UFFICIO  
SERVIZI GENERALI  
E GESTIONE DEL PERSONALE  
*Dott. Enrico Luciano Maragoni*

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione ( art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

perché adottata con la formula della immediata eseguibilità ( art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI